

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE NEL PERIODO
MAGGIO 2015 – APRILE 2016 DELL'ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL SETTORE
AUTOTRASPORTO MERCI DEL VENETO NON ADERENTI ALLA
BILATERALITA' REGIONALE**

Il giorno 29 OTTOBRE 2015 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre - Venezia si sono incontrate:

- la **Confartigianato Imprese Veneto** rappresentata dal Presidente Luigi Curto, assistito dal presidente di categoria Nazzareno Ortoncelli, dal presidente provinciale Michele Varotto, dal delegato Paolo Bettella, dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente della CNA FITA Veneto Massimo Fiorese; dal Referente Regionale del settore Merci Mariano Cesaro assistiti dal Segretario Generale Mario Borin, da Sergio Barsacchi Segretario Regionale Cna Fita Veneto, dal Responsabile Cna Veneto delle "relazioni sindacali" Luigi Fiorot e dai Responsabili territoriali della Categoria Walter Basso e Cristian Sacchet;
- la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, con l'assistenza del Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile delle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti.

e

- la **FILT CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Renzo Varagnolo e da Massimo Cognolato;
- la **FIT CISL** rappresentata dal Segretario Regionale Gaetano Antonello e da Nicola Toffoli;
- la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;

è stata stipulata la seguente intesa.

Tenuto conto che:

- l'art. 8 al punto 2 del contratto collettivo regionale di lavoro del 17 marzo 2015 per i dipendenti delle imprese del settore autotrasporto merci del Veneto, prevede la protrazione dell'Elemento Economico Territoriale (EET), previsto dal CCRL 22 novembre 2011 **unicamente per le imprese che non siano aderenti alla bilateralità regionale (EBAV e SANI IN VENETO)**;

- Detto EET ha le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- Lo stesso EET è collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento aprile 2014 – marzo 2015 e con erogazione da maggio 2015 ad aprile 2016.-
- il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;
- il ccnl del 31 agosto 2013 e del successivo verbale regionale del 31 marzo 2014 in cui si introduce il nuovo livello 3°Super Junior;
- la nuova normativa relativa all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013), dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato, dalla circolare Agenzia Entrate nr. 11/E del 30/04/2013 e dal DPCM del 19 febbraio 2014 (in GU n. 98 del 29 aprile 2014) non è stata al momento prorogata per l'anno in corso-

Le parti verificato che sulla base dei dati forniti da EBAV :

- il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto – EBAV è diminuito dello **0,6%** nel periodo di riferimento (aprile 2014-marzo 2015) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile 2013 – marzo 2014);
- il numero dei lavoratori è aumentato del **2 %** nel periodo di riferimento (aprile 2014 – marzo 2015) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile 2013 – marzo 2014);
- i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo uno negativo e l'altro positivo, rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 22 novembre 2011, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo aprile 2014 – marzo 2015;

concordano quanto segue:

1. A far data dal **01 maggio 2015** al **30 aprile 2016** sarà erogato ai dipendenti inquadrati come quadri, impiegati ed operai, per tutte le giornate effettivamente lavorate, purchè in forza nell'impresa nel periodo di riferimento (aprile 2014 – marzo 2015), il seguente Elemento Economico territoriale:

LIVELLI	EET (mensile) dal 01.05.2015 al 30.04.2016
Quadri	€ 29,24
1°	€ 27,52
2°	€ 25,37
3° Super	€ 23,00
3° Super Junior	€ 22,48
3° J	€ 22,42
4° S	€ 21,37
4° J	€ 20,83
5°	€ 20,43
6° S	€ 19,14
6° J	€ 18,40

2. L'EET regionale di cui sopra sarà comunque erogato solo ed esclusivamente nelle aziende che:
- Alla data del 30 aprile 2015 non fossero aderenti alla bilateralità veneta (EBAV e SANI IN VENETO) ovvero non fossero in regola con il versamento dei relativi contributi (ad eccezione di quelle con piano di versamento dei relativi arretrati approvato da ciascun ente/ Fondo);
 - nel periodo di riferimento (aprile 2014 / marzo 2015) non abbiano effettuato più di 350 ore medie di sospensione per lavoratore con utilizzo della DS/Aspi e della Cig in deroga o di altri ammortizzatori e che nel contempo alla data del 31.12.2014 abbiano un numero di dipendenti non inferiore a quello in essere alla data del 31.12.2013.-
 - Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997 ed in base al D. Lgs. 276/2003, viene riconosciuto l'EET nella misura del 90% del valore attribuito al livello di riferimento;
 - L'EET è omnicomprensivo, è escluso ai fini del computo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto differito derivante da legge o da contratto. Inoltre l'EET è proporzionato nel caso di rapporto di lavoro part-time sulla base dell'orario ridotto pattuito.
 - Le quote non erogate dal mese di maggio sino al mese di settembre 2015 saranno erogate a titolo di arretrati con la seguente progressione: con il cedolino di OTTOBRE 2015 le mensilità di maggio e giugno 2015; con quello di novembre 2015 le mensilità di luglio ed agosto 2015; con quello di dicembre 2015 la mensilità di settembre 2015.
 - Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2 del CCRL del 22 novembre 2011. **Si richiama il fatto che qualora l'azienda non eroghi**

l'EET per il verificarsi congiunto dei due elementi (ore sospensione / numero dipendenti) richiamati al precedente art. 2 del presente verbale, la stessa dovrà darne comunicazione allo SPRAV.-


- g) Il presente verbale sarà depositato, per puro scrupolo di completezza, entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso la DTL competente per territorio (Venezia).-
- h) **Autodichiarazione di conformità' ex art. 3, DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014:** Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013 e del DPCM 29.4.2014 che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce adempimento amministrativo del CCRL del 22/11/2011 già depositato presso la DTL di Venezia in data 13/12/2011, ed è conforme alle disposizioni dei DPCM soprarichiamati ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014 e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 22.1.2013 e DPCM 29.4.2014.-
- i) Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Filt-CGIL Veneto



Fit-CISL Veneto


Ultrasporti-UIL Veneto

